



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Al Signor Presidente del Tribunale
Ai magistrati della prima sezione civile
Al Direttore di Cancelleria della prima sezione civile
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
SEDE

**LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PRESIDENZIALI
DI SEPARAZIONE E DIVORZIO E PER LE UDIENZE CIVILI DELLA PRIMA
SEZIONE CIVILE FINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2020**

IL PRESIDENTE

- Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18. “ *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese*” connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 83 recante “*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*”;
- visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali*”, in corso di conversione, e in particolare l'art. 36 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato nelle previsioni dell'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020, nonché differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo di

validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020;

- visto il proprio provvedimento organizzativo in data 18/3/2020 ;
- vista la delibera adottata il 26 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura nella pratica n. 186/VV/2020 recante “*Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*”;
- visto il provvedimento organizzativo DGSIA ex d.l. n. 18/2020 in data 20 marzo 2020 “*Collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali e i sistemi telematici per le notificazioni relative ai procedimenti penali*”;
- richiamati il “Protocollo fra il Tribunale ordinario di Roma e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto e tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “ in data 9.4.2020 nonché le linee guida del Presidente del Tribunale di Roma in data 20/4/2020;

evidenziata la peculiarità della Prima Sezione civile, che tratta cause che prevedono la presenza delle parti nonché di soggetti diversi dai difensori e dalle parti ed a carattere d'urgenza ;

ritenuto che tra queste ultime vadano ricomprese non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche tutti quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti (ed in particolare le udienze presidenziali di separazione ove il giudice debba dare i provvedimenti provvisori relativi all'assegno e all'affidamento dei minori, oppure nei procedimenti riguardanti le coppie di fatto con figli e risulti che uno dei due coniugi o genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e per la prole e dal ritardo della trattazione, e quindi dal differimento della pronuncia del provvedimento, possa in concreto derivare un grave pregiudizio a una delle parti o ai minori); *considerato* che, allo stato, il personale amministrativo in servizio presso gli uffici del Tribunale non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che, in quanto indifferibili vengono comunque svolte, nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

tenuto conto pertanto della riduzione del personale di cancelleria con la conseguente impossibilità di fare fronte a tutti gli adempimenti necessari a supporto dell'attività del giudice; *ritenuto* conseguentemente che debba essere fissato un numero di cause da trattare, scelte tra quelle urgenti , rinviando le altre a date successive al 30 giugno;

ritenuto che, in linea con quanto disposto dal Presidente del Tribunale nelle linee guida del 20/4/2020 in relazione ad una graduale ripresa dell'attività, si possano iniziare a trattare le cause , previa dichiarazione d'urgenza decisa dal giudice o richiesta dalle parti, a partire dall'11/5/2020 nel rispetto della concessione dei termini alle parti per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio ;

ritenuto che si possa adottare la modalità della trattazione scritta ai sensi del comma 7, lett. h) dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, anche per le udienze presidenziali di separazione e divorzio che richiedono la presenza delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione;

ritenuto che tra le cause da trattare vadano privilegiate quelle in cui vi sia necessità dell'adozione di un provvedimento provvisorio ed urgente che dia un nuovo assetto alla situazione familiare, rinviando tutte quelle in cui tale provvedimento sia stato già emesso (in particolare le cause di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio nonché di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori di coppie di fatto) ;

sentiti i giudici della sezione;

emana le seguenti

LINEE GUIDA

- **fino all'11 maggio 2020** valgono le disposizioni già rese con provvedimento del 18.3.2020;
- **per le cause successive all'11 maggio** si stabilisce quanto segue:

le **udienze presidenziali di separazione e divorzio e le udienze camerali di affidamento dei figli minori di coppie di fatto** potranno essere trattate in un numero complessivo di sei cause per giudice, scelte tra le udienze presidenziali di separazione e le cause di affidamento e mantenimento di figli minori di coppie di fatto che presentino aspetti di urgenza in base ai seguenti criteri:

- a) esistenza di alta conflittualità tra le parti con violenze fisiche o psicologiche e risvolti particolarmente dannosi per i figli minori;
- b) quando risulti che uno dei due coniugi o genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e per la prole;
- c) necessità del ripristino della relazione con uno dei due genitori interrotta a causa ed a seguito della separazione .

Qualora sia ravvisabile l'esistenza dei criteri indicati in un numero superiore a sei cause, le stesse saranno fissate in ordine di anzianità, rinviando le altre.

Ogni giudice, previo studio delle udienze, fisserà quelle da trattare in base ai criteri sopra delineati, provvedendo a rinviare tutte le altre a data successiva al 30.6.2020.

Ogni giudice potrà scegliere, a seconda della particolarità di ogni singola causa, se disporre la trattazione scritta delle udienze o la trattazione da remoto e, solo in ultima analisi, la fissazione dell'udienza in Tribunale.

Può essere disposta la **trattazione scritta** delle **udienze presidenziali di separazione e divorzio** con le seguenti modalità:

- entro otto giorni prima dell'udienza alle parti verrà comunicata la trattazione scritta dell'udienza, unitamente alla richiesta di far pervenire una dichiarazione congiunta, da redigere alla presenza del difensore, che pure ne dovrà dare atto, in cui attestano che non intendono riconciliarsi e che pertanto rinunciano alla comparizione personale alle parti ;
- entro le ore 12,00 del giorno prima di quello fissato per l'udienza le parti faranno pervenire note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze e conclusioni ;
- senza redigere verbale, ma dando atto delle note depositate, il giudice provvede ad emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti ;
- se le parti non faranno pervenire entro il termine fissato le loro note di trattazione scritta- che tengono luogo del verbale- si produrranno gli effetti previsti dal codice per la mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza;
- rimane l'obbligo delle parti di depositare telematicamente tutta la documentazione a corredo del ricorso e della comparsa di costituzione;
- qualora all'udienza presidenziale sia necessario disporre in via d'urgenza **una CTU**, può essere conferito l'incarico in via telematica con ordinanza con cui si assegnano i termini e si liquida l'acconto, previa acquisizione di una dichiarazione di giuramento ed accettazione dell'incarico da parte del ctu da allegare al fascicolo telematico ;

Qualora il giudice lo ritenga potrà essere disposta la **trattazione dell'udienza presidenziale attraverso il collegamento da remoto** secondo le seguenti modalità :

le parti dovranno recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice ;

il Presidente convocherà separatamente ricorrente e resistente in orari differenti per ascoltarli. Convocherà poi ad un terzo orario l'udienza con la presenza di tutte le parti. Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali con la modalità di Teams "condividi schermo" e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.

L'ascolto del minore, se ritenuto indispensabile per la decisione, dovrà svolgersi necessariamente in Tribunale e non secondo una delle forme previste dalle lettere f) o h) dell'art. 83, comma 7°. Eccezionalmente, solo per i casi di estrema urgenza e in presenza di minori di età di almeno 14 anni, qualora non possa essere effettuato in Tribunale, potrà essere adottata la modalità del collegamento da remoto, individuandosi caso per caso l'ambiente più adatto ad effettuare il collegamento per una maggior serenità e spontaneità del minore, richiedendo se del caso l'ausilio dei Servizi sociali di zona.

I procedimenti camerale relativi all'affidamento dei figli minori di coppie di fatto fissati per la prima udienza,

previa revoca del provvedimento di comparizione personale delle parti, verranno trattati in via cartolare o con udienze da remoto, secondo le modalità già previste per le udienze presidenziali di separazione e divorzio; in particolare entro otto giorni prima dell'udienza alle parti sarà comunicata la trattazione scritta della causa, con invito espresso, anche in ragione della eccezionalità del momento, a far pervenire proposte congiunte; entro le ore 12,00 del giorno prima di quello fissato per l'udienza le parti faranno pervenire note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze e conclusioni;

i ricorsi congiunti camerale saranno trattati senza fissazione di udienza sulla base delle richieste contenute nel ricorso depositato.

Verranno trattate **le separazioni consensuali** con le modalità già previste per le udienze presidenziali di separazione giudiziali (rinuncia a comparire per il tentativo di conciliazione e note congiunte di precisazione delle rispettive istanze da far pervenire entro le ore 12.00 del giorno prima) invitando gli avvocati a depositare il ricorso in via telematica anche nelle cause già fissate in cui è stato depositato cartolarmente.

I procedimenti camerale di modifica delle condizioni di separazione e divorzio o delle condizioni di affidamento dei figli minori di coppie di fatto, nonché i ricorsi di divorzio

giudiziale e di separazione giudiziale non urgenti verranno rinviati ad una data successiva al 30 giugno 2020 salvo eccezionali ragioni di urgenza, che impongano l'adozione di provvedimenti interinali, riscontrate dal giudice o rappresentate dalle parti secondo le modalità già precisate nel precedente provvedimento del 18.3.2020.

Le udienze presidenziali fissate per i divorzi congiunti verranno rinviate a date successive al 30 giugno.

Le **udienze istruttorie** verranno trattate in numero complessivo non superiore a dieci dando preferenza alle:

- a) **udienze con istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali ed ex art 709 ter cpc ;**
- b) **udienze con richieste di provvedimenti cautelari ed urgenti ;**
- c) cause già fissate per la **precisazione delle conclusioni** privilegiando quelle più vecchie come numero di ruolo;
- d) cause **ritenute urgenti dai giudici** previo studio dell'udienza in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti.

Rimane nella discrezionalità del giudice disporre la trattazione scritta o da remoto delle cause, salvo la possibilità di far comparire personalmente le parti ove assolutamente indispensabile.

Nei procedimenti cautelari e nelle istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali ed ex art 709 ter cpc per i quali sarà disposta la trattazione scritta, il giudice, vista l'istanza depositata in via telematica, assegnerà un termine alla controparte per il deposito telematico delle proprie controdeduzioni sull'istanza, riservando all'esito ogni provvedimento, senza fissazione di udienza.

L'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni si svolgerà con le seguenti modalità: quindici giorni prima il Giudice comunicherà alle parti con ordinanza la trattazione cartolare dell'udienza, invitandole, entro le 12 del giorno prima di quello fissato per l'udienza, a far pervenire foglio di precisazione delle conclusioni, avvisandole che all'esito la causa verrà trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.; qualora le parti non depositino le note scritte che tengono luogo del verbale entro le ore 12.00 del giorno prima di quello fissato per l'udienza il giudice adotterà il provvedimento previsto dall'art. 309 c.p.c.

Qualora le parti trovino un accordo nel corso del giudizio, potranno depositare in via telematica note di precisazione congiunte. Il giudice riserverà la decisione senza fissazione di udienza.

Saranno rinviate tutte le udienze già fissate per l'escussione dei testi.

Si richiamano per il resto le linee guida del Presidente del Tribunale di Roma in data 20/4/2020 nonché il protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 9/4/2020 con riferimento alla trattazione cartolare e da remoto delle cause civili.

Si dispone che, in attuazione del principio di sinteticità, il numero massimo di pagine per le memorie o istanze depositate non sia superiore a 4 (in formato A4, spazio 1,5, carattere 12).

INVITA

– i Signori Avvocati:

- a) a depositare qualsiasi atto (compresi quelli di cui all'art. 16-*bis*, comma 1-*bis*, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (atti introduttivi del giudizio) esclusivamente in via telematica, oltre che a provvedere all'assolvimento con sistema telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfetaria di cui agli artt. 14 e 30 d.P.R. 30 maggio 2002, evitando l'accesso alle cancellerie;
- b) a rivolgersi alle cancellerie per informazioni solo relativamente a procedimenti già instaurati, che rivestano carattere di urgenza, privilegiando comunque la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica all'indirizzo istituzionale (**nome.cognome@giustizia.it**);
- c) a formulare eventuali istanze di interlocuzione con i Giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico;

– Giudici, Personale amministrativo, Avvocati, Professionisti e Utenti:

- d) a rispettare, con rigore, le misure sanitarie di prevenzione indicate nelle raccomandazioni del Ministero della salute, che tra l'altro consigliano di evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro, evitare strette di mano e abbracci, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si starnutisce e si tossisce o altrimenti usare la piega del gomito.

Roma, lì 27 aprile 2020.

Il Presidente

dott.ssa Marta Ienzi